

(PR-E-1072-M) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA TRAVERSA DI MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE PARMA

Importo complessivo dell'intervento € 150.000,00

CIG

CUP B93H20000120001

9. SCHEMA DI CONTRATTO

PERIZIA N° 1194

DATA 11.05.2020

PROT N°

RUP: Ing. Mirella Vergnani

Progettista: Geol. Annamaria Belardi

Collaboratore: Geom. Luca Zilli

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi, n. 75
CAP 43121 PARMA (PR)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI (PR-E-1072-M) LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA TRAVERSA DI MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE PARMA

L'anno duemilaventi, addì del mese di, nell'Ufficio della Sede dell'Agenzia, sono comparsi di fronte a me Dott., Ufficiale rogante competente a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi della normativa vigente i signori:

Da una parte: **l'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO** (codice fiscale n.), legalmente rappresentato dal Dirigente del settore lavori pubblici Ing./Arch./Geom., nato a il, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta:

Dall'altra parte: Il Sig., nato a il, residente in - Via n., nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa con sede in - Via n. (Codice Fiscale/Partita I.V.A.).

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente dell'area, n. del, esecutiva a norma di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di con il relativo Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi della vigente normativa, comportante una spesa complessiva di Euro, di cui Euro per lavori a base d'appalto ed Euro per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Dirigente dell'area, n. del, esecutiva a norma di Legge, è stato disposto di appaltare i lavori di cui si tratta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lvo 18.4.2016, n. 50, sulla base del criterio del minor prezzo. La congruità delle offerte verrà valutata sulla base dell'art. 97¹.

- che con determinazione del medesimo Dirigente dell'area, n. del, esecutiva a norma di Legge, sono stati approvati i verbali di gara e conseguentemente l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato all'Impresa, con sede a, in Via al n., al prezzo offerto netto di Euro oltre gli oneri inerenti la sicurezza, oltre I.V.A., con un ribasso del% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;

¹ Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell'art. 97, comma 8 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2 bis e 2 ter. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo indicato nell'art. 97, comma 2 e comma 2 bis del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ciò fatto si calcolerà la soglia di anomalia e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

- che il finanziamento dell'importo anzidetto è stato assicurato mediante fondi propri dell'Ente impegnati con la determinazione del Dirigente n. del.....;

- che la Ditta appaltatrice così come meglio specificato nel Capo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto deve costituire una garanzia definitiva a favore della stazione appaltante pari al 10% dell'importo complessivo del contratto pari a Euro (fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/16);

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente contratto.

2. In esecuzione del verbale di gara di procedura negoziata in data e della successiva determinazione di approvazione del Dirigente dell'Area, n. del, esecutiva, la stazione appaltante come sopra costituita e rappresentata nel presente contratto concede in appalto alla Impresa con sede in, Via n., che accetta a mezzo del suo legale rappresentante Sig., l'esecuzione dei lavori in oggetto e di cui al progetto esecutivo ed al Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatti ai sensi della normativa vigente, approvati con determinazione del Dirigente dell'area n. del, che qui si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente allegati al presente contratto.

Durante l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, la Ditta appaltatrice si obbliga, anche ai sensi dell'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti nonché quelle contenute negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della Ditta appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

3. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in netti Euro (.....), oltre ad Euro (.....) per oneri inerenti i Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre IVA di legge.

Tale somma viene sin d'ora dichiarata soggetta a liquidazione finale che sarà fatta dal Direttore dei Lavori e/o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto del presente contratto.

4. A norma dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

5. In corso di esecuzione dei lavori saranno corrisposti alla Impresa appaltatrice, sulla base dei documenti emessi dalla Direzione Lavori, pagamenti in conto del corrispettivo nei termini e negli importi fissati dall'articolo 26 del Capitolato Speciale d'appalto.

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria della stazione appaltante a mezzo mandato di pagamento. L'Impresa appaltatrice dichiara che il Signor nato a il nella sua qualità di della ditta appaltatrice, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto ed a saldo del corrispettivo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

6. Ai soli fini fiscali le parti si danno reciproco atto che il valore del contratto ammonta a complessivi Euro oltre I.V.A.

7. L'Impresa appaltatrice versa garanzia definitiva di Euro, pari al 10% dell'importo netto dei lavori (NB: SALVE LE IPOTESI DI INTEGRAZIONE DI CUI ALL'ART. 103 DEL D.LVO N. 50/16), a norma dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Assicurazione – Agenzia n. di (oppure mediante fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca in data, con n.)

8. Per quanto non diversamente disciplinato dalle pattuizioni del presente atto, l'appalto in oggetto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, costituenti parte integrante del progetto esecutivo citato in epigrafe, nonché dalle clausole di cui alla lettera di invito, che qui si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente allegati al presente contratto.

9. Per la consegna dei lavori e per la relativa ultimazione si farà riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto ed agli atti tecnici della Direzione Lavori.

10. E' vietata la cessione del presente contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal Capo 9 del Capitolato speciale d'appalto. Esso è consentito esclusivamente dietro autorizzazione scritta della stazione appaltante stessa. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che siano stati accertati i requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore nonché il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti soggettivi.

11. Allo scopo di dare attuazione al Protocollo di legalità stipulato da questa stazione appaltante con la Prefettura di Parma in data 11.07.2016, visionabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it, sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosez. "Bandi di gara e contratti", si precisa che:

- l'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione ed allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

- l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui agli artt. 2 e 3 del suddetto Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il

comma 55 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella white list;

- l'appaltatore dovrà inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'Impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del suddetto Protocollo;

- la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata al comma 3 dell'art. 2 del suddetto Protocollo;

- tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore avranno l'obbligo di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;

- l'appaltatore sarà tenuto a far rispettare il summenzionato Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo;

- l'appaltatore ha l'obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati da quelli indicati nell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del suddetto Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

- l'appaltatore è obbligato a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia, di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 sull'Impresa distaccante. Analoga disciplina dev'essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera;

- la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c. e 353-bis c.p.

12. Le parti danno atto che ogni controversia derivante dal presente contratto è devoluta alla giurisdizione ordinaria; Foro competente è quello di Parma. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

13. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/2016 nonché le specifiche norme di cui al Capitolato speciale di appalto.

14. Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione dell'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

15. Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni del D.Lvo 18.4.2016, n. 50, il Capitolato Generale d'appalto del Ministero LL.PP. di cui al Decreto 19 Aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente.

Le parti richiedono la registrazione del presente contratto a tassa fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 634/72, integrato dall'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, trattandosi di operazione soggetta ad I.V.A.

Il presente contratto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. facciate intere e su n..... righe dell'ultima. Le parti avutane lettura lo sottoscrivono in segno di accettazione.

LA STAZIONE APPALTANTE

.....

L'APPALTATORE

.....

L'UFFICIALE ROGANTE

.....